

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 13/04/2026

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento (n. ***458), stipulato in data 07/04/2020 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/09/2024, e ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto (n. ***770), stipulato in data 02/09/2020 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo al 31/01/2025, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- la corresponsione dell'importo di € 426,00 per il contratto n. ***458, calcolato secondo il criterio proporzionale lineare, a titolo di quota non maturata delle commissioni di attivazione, delle provvigioni di intermediazione e del costo incasso rate, già al netto di quanto riconosciuto dall'intermediario;
- la corresponsione dell'importo di € 1.165,10 per il contratto n. ***770, calcolato secondo il criterio proporzionale lineare, a titolo di quota non maturata delle commissioni di attivazione e delle provvigioni di intermediazione;
- in via subordinata, la riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per costi *up-front*;

- il rimborso di € 169,59 a titolo di commissioni di estinzione anticipata relativamente al contratto n. ***770;
- la restituzione delle quote *“eventualmente versate in data successiva all’estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute”*;
- la refusione delle spese di assistenza difensiva quantificate in € 200,00 e delle spese di procedura;
- gli interessi legali, a far data dal giorno del reclamo.

Costituitosi, l’intermediario si oppone alle pretese del cliente, rilevando:

- in via preliminare, che il GdP di Palermo con ordinanza del 12/10/2024 ha sospeso un giudizio intrapreso dalla resistente al fine di far dichiarare la illegittimità della decisione n. 11644/2023 del Collegio di Palermo, rimettendo la questione dell’interpretazione dell’art. 16 della direttiva 2008/48 innanzi alla CGUE;
- quanto al contratto n. ***458, l’avvenuto riconoscimento in conteggio estintivo dell’importo di € 145,55 a titolo di costi incasso rate non maturati, al netto dell’importo una tantum di € 18,00 riconosciuto dal cliente all’ATC a titolo di rimborso dei costi da questa sostenuti per dare seguito all’operazione di finanziamento;
- la non rimborsabilità per entrambi i contratti delle commissioni di attivazione e dei costi di intermediazione, aventi natura up-front;
- in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva con riguardo alla richiesta di rimborso ai costi di intermediazione poiché riferiti alla provvigione dell’intermediario del credito integralmente corrisposta a quest’ultimo;
- che il contratto sottoscritto dal cliente ed il modulo SECCI sono chiari nello stabilire che maturano nel corso del tempo solo le “commissioni di gestione” e i “costi di incasso rata”, rimanendo, invece, a carico del cliente le “commissioni di attivazione” e le “provvigioni per l’intermediario del credito” nonché l’“imposta di bollo” in quanto oneri che maturano interamente al momento della sottoscrizione del contratto;
- che la CGUE con sentenza del 09/02/2023 ha riconosciuto il diritto al rimborso, in caso di estinzione anticipata, dei soli costi recurring e che tale principio è stato recepito dalla giurisprudenza di merito;
- che la restituzione al consumatore degli oneri legati al perfezionamento o conclusione del contratto determinerebbe un arricchimento senza causa;
- di essersi conformato all’art. 6-bis, co. 3, lett. b) d.P.R. n. 180/1950, tutt’ora vigente, il quale – nel richiamare le Disposizioni di trasparenza di Banca d’Italia – esclude ancora la rimborsabilità dei costi up-front;
- di proporre in via transattiva relativamente al contratto n. ***770 l’importo di € 380,50 e relativamente al contratto n. ***458 la somma di € 135,50 a titolo di commissioni up-front non maturate calcolate secondo il criterio del costo ammortizzato dell’art 125-sexies, co. 2 T.U.B.

Pertanto, chiede di rigettare il ricorso e di dichiarare la congruità e la legittimità dei rimborsi già effettuati.

Il ricorrente ha rinunciato alle repliche.

DIRITTO

L'intermediario ha preliminarmente chiesto la sospensione dell'odierno procedimento in considerazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della direttiva 2008/48 disposto dall'Autorità giudiziaria ordinaria.

Più specificatamente l'intermediario ha prodotto in sede di controdeduzioni l'ordinanza del Giudice di Pace di Palermo del 12/10/2024 che ha disposto la rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione interpretativa sopra citata e ulteriori provvedimenti con i quali alcuni uffici giudiziari hanno disposto la sospensione di giudizi su analoga questione in considerazione del rinvio pregiudiziale.

L'intermediario riporta, altresì, evidenza degli estremi della causa dinanzi alla CGUE.

Al riguardo, si rileva che le disposizioni ABF (cfr. sez. VI, par. 2) non prevedono ipotesi di sospensione per casi della specie, né sembrerebbe venire in rilievo una litispendenza in senso proprio, posto che il rinvio pregiudiziale ha riguardato un diverso giudizio.

Sul punto si osserva che il rinvio pregiudiziale ex art 267 TFUE obbliga il giudice *a quo* che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale – o extragiudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda un'analoga fattispecie.

Pertanto, si richiama in senso adesivo la maggioritaria giurisprudenza arbitrale che ritiene infondata la richiesta di sospensione (cfr. Collegio di Torino, decisione n. 1104/2025; Collegio di Bari, decisione n. 2913/2025; Collegio di Napoli, decisione n. 4327/2025; Collegio di Bologna, decisione n. 5695/2025; Collegio di Palermo, decisione n. 4855/2025; Collegio di Milano, decisione, n. 5397/2025).

La disamina del ricorso può quindi proseguire nel merito.

Premesso che il contratto n. ***458 è stato stipulato in data 07/04/2020, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto “*Sostegni-bis*” (25/07/2021) convertito con legge n. 106 del 23/07/2021, che ha modificato l'articolo 125-*sexies* T.U.B., l'estinzione anticipata è avvenuta alla quarantanovesima rata, previa emissione del relativo conteggio estintivo.

Il dato è agevolmente ricavabile dividendo l'ammontare delle rate incassate alla data di competenza del conteggio estintivo per l'importo unitario delle rate ($\text{€ } 9.360,00 / \text{€ } 195,00 = 48$) e sommando le rate insolute indicate (n. 1, relativa al mese di settembre 2024).

In merito alle provvigioni per l'intermediario del credito si osserva che è presente in atti il conferimento di incarico all'agente, con l'indicazione della provvigione calcolata in misura percentuale rispetto all'importo totale dovuto dal cliente.

Il risultato coincide con l'importo riportato nel contratto di finanziamento a titolo di “*provvigioni per l'intermediario del credito*”.

Quanto ai “*costi incasso rata*”, l'intermediario ha fatto presente di avere detratto dalla base di calcolo per il rimborso l'importo di € 18,00 “*riconosciuto dal cliente all'ATC quale rimborso di costi dalla stessa sostenuti per dare seguito all'operazione di finanziamento*”.

Tanto premesso, al di là delle imputazioni allegate dall'intermediario e non riscontrabili dal contesto della documentazione contrattuale sottoscritta dal ricorrente, è incontestato che il contratto prevede il rimborso secondo il criterio proporzionale per l'intera voce di costo, senza alcun discrimine.

Al riguardo, si richiama in senso adesivo l'orientamento arbitrale secondo il quale deve essere considerato oggetto di computo ai fini restitutori della quota non maturata l'intero importo senza decurtazione di € 18,00 a titolo di *una tantum* riconosciuta alla ATC per proprie attività amministrative

(così Collegio di Bologna, decisione n. 12695/2023: *“Sul punto si evidenzia che l’intermediario ha riferito di aver decurtato dal relativo importo (abbuonato nel conteggio estintivo) € 18,00 riconosciuto una tantum dal cliente all’ATC quale rimborso dei costi dalla stessa sostenuti per dare seguito all’operazione. A questo riguardo, si evidenzia che è stato ritenuto rimborsabile pro quota l’intero importo dei costi di incasso rata (senza decurtazione alcuna) tra gli altri, dal Collegio di Palermo, con decisioni nn. 7607/2020 e n. 13687/2022, dal Collegio di Bari, con decisione n. 18622/2021, dal collegio di Milano con decisione n. 10527/2023”*; in senso conforme Collegio di Bari, decisione n. 4914/2025).

Tanto ricostruito, è necessario evidenziare, con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti, che secondo l’orientamento condiviso dai Collegi successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione l’originario art. 125-sexies T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

I Collegi hanno altresì ritenuto di dare continuità all’orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/19, richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza Lexitor; si rammenta che, in detta pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha statuito che: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. [...] Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF. [...] La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. [...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. [...]*

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi recurring, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi up-front, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l’intermediario agisce come sostituto d’imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall’altro lato la fattispecie dell’estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l’art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo sopra sintetizzato risulta confermato dal d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136, il cui art. 27 ha espressamente disposto che *“1. All’articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di*

conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – il Collegio di Bari ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor “non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (cfr. par. 28 e 32-36)” (Collegio di Bari, decisione n. 5157/2023).

Ciò posto, natura *up-front* va riconosciuta alle commissioni di attivazione e alle provvigioni in favore dell'intermediario creditizio, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto; invece la diversa natura *recurring* deve essere riconosciuta ai costi di incasso delle rate (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 225/2026, 10169/2024 e 2913/2024).

Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e degli importi già rimborsati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	3,772%
-------	--------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	36,97%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
☐	comm. attivazione (up front)	€ 468,00	€ 276,90	€ 173,00		€ 173,00
☐	prov. Interm. credito (up front)	€ 234,00	€ 138,45	€ 86,50		€ 86,50
☐	costi incasso rate (recurring)	€ 264,00	€ 156,20	€ 97,59	€ 145,55	€ 10,65
☐	...					€ 0,00
☐						€ 0,00
☐						€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 270
interessi legali	sì

Il diverso contratto n. ***770 è stato stipulato in data 02/09/2020, quindi anch'esso prima dell'entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis”.

L'estinzione anticipata è avvenuta alla quarantottesima rata, previa emissione del relativo conteggio estintivo.

Il dato è agevolmente ricavabile dividendo l'ammontare delle rate incassate alla data di competenza del conteggio estintivo per l'importo unitario delle rate ($\text{€ } 12.267,00 / \text{€ } 261,00 = 47$) e sommando le rate insolute indicate (n. 1, relativa al mese di gennaio 2025).

In merito alle provvigioni per l'intermediario del credito si osserva che è presente in atti il conferimento di incarico all'agente, con l'indicazione della provvigione calcolata in misura percentuale rispetto

all'importo totale dovuto dal cliente.

Il risultato coincide con l'importo riportato nel contratto di finanziamento a titolo di "provvigioni per l'intermediario del credito".

Richiamate le considerazioni appena svolte in tema di restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti, natura *up-front* va riconosciuta – come già evidenziato – alle commissioni di attivazione e alle provvigioni in favore dell'intermediario creditizio, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto.

Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e degli importi già rimborsati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	3,438%
-------	--------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	37,82%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
☐	comm. attivazione (up front)	€ 1.002,24	€ 601,34 ☐	€ 379,00 ☒	☐		€ 379,00
☐	prov. Interm. credito (up front)	€ 939,60	€ 563,76 ☐	€ 355,32 ☒	☐		€ 355,32
☐			€ 0,00 ☒	€ 0,00 ☐	☐		€ 0,00
☐	...		☒	☐	☐		€ 0,00
☐			☐	☐	☒		€ 0,00
☐			☒	☐	☐		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 734
interessi legali							si ▼

Con riferimento all'eccezione difetto di legittimazione passiva rispetto ai costi di intermediazione, si rinvia in senso adesivo al principio espresso da questo Collegio nella propria decisione n. 23783/2018: "L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva dell'intermediario perché la domanda di ripetizione delle somme avrebbe dovuto essere formulata dal cliente unicamente nei confronti dell'accipiens, compagnia assicurativa e società di intermediazione, è infondata, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell'art.125-sexies del t.u.b."

Con specifico riguardo alla richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata formulata in riferimento al contratto n. ***770, il ricorrente afferma che "l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento", non contestando pertanto una erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo.

Premesso che il c.d. "importo rimborsato in anticipo" è superiore alla soglia di €.10.000,00 prevista dall'art. 125-sexies TUB e che l'intermediario ha calcolato l'indennizzo sul debito residuo al netto dell'importo rimborsato al cliente, con conseguente legittimità, sotto tale profilo, dell'indennizzo per anticipata estinzione, questo Collegio richiama l'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento

nella decisione n. 5909/2020, a mente della quale: *“La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”.*

Più di recente, con decisione n. 11679/2021, il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente principio interpretativo: *“l’espressione “importo rimborsato in anticipo”, adottata nell’art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l’ammontare dell’indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all’importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell’intermediario/mutuante per l’estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito”.*

Sulla scorta di tale decisione, l’orientamento di questo Collegio – dal quale non s’intende discostarsi – è dunque nel senso del rigetto della domanda di rimborso quando la sua formulazione (come nel caso di specie) è generica (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 14261/2021: *“Per quanto riguarda la richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, si osserva che il ricorrente non specifica nel ricorso i motivi in base ai quali domanda la restituzione della commissione di anticipata estinzione. In sede di reclamo, aveva affermato che “l’indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l’istituto finanziatore non allegghi alcun dettaglio dei costi “eventualmente” sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento”, non contestando pertanto una erronea quantificazione dell’addebito effettuato nel conteggio estintivo. Al riguardo, l’orientamento di questo Arbitro è nel senso che “la previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.” (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/20). Alla luce del richiamato orientamento, ritiene il Collegio che la domanda non sia meritevole di accoglimento, non avendo il ricorrente assolto all’onere della prova a suo carico”).*

Il ricorrente formula, altresì, una richiesta di restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all’estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute, senza tuttavia produrre documentazione a supporto.

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di rifusione delle spese di assistenza difensiva, attesa la natura seriale del ricorso e comunque il difetto di *“evidenze documentali da cui possa evincersi la rilevanza della presenza del professionista nella gestione del procedimento avente ad oggetto questioni connotate da una spiccata serialità, nonché privo di elementi di complessità”* (così Collegio di Bari, decisione n. 7214/2025, in aderenza al principio espresso da Collegio di Coordinamento, decisione n. 4580/2025).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.004,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE